

**ATO**

Authority dei Servizi  
provincia di Rimini

**ADEGUAMENTO DELLA CONVENZIONE  
STIPULATA IN DATA 14/03/2002 CON  
AMIA S.P.A. PER REGOLARE I  
RAPPORTI FRA  
L'AGENZIA DI AMBITO PER I  
SERVIZI PUBBLICI DELLA PROVINCIA  
DI RIMINI**

**ED IL GESTORE DEL SERVIZIO DI  
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI  
HERA S.p.A.**

**(ex-AMIA)**

**14 Marzo 2005**

INDICE CONVENZIONE PER REGOLARE I RAPPORTI FRA L'AGENZIA DI  
AMBITO PER I SERVIZI PUBBLICI ED IL GESTORE DEL SERVIZIO DI GESTIONE  
DEI RIFIUTI URBANI

*Premessa*

**disposizioni preliminari**

*Art.1 - Oggetto della convenzione*

*Art.2 - Decadenza delle concessioni rilasciate dai Comuni*

*Art.3 - Durata dell'affidamento in applicazione dell'art.16, comma 2, L.R.25/1999*

**Capo I - Disposizioni generali**

*Art.4 - Oggetto dell'affidamento*

*Art.5 - Altre attività svolte dal Gestore*

*Art.6 - Parametri di gestione del servizio di gestione dei rifiuti urbani*

*Art.6 bis - Attuazione del servizio gestione rifiuti urbani a mezzo di Società  
Operative Territoriali*

*Art.7 - Tassa del servizio e il passaggio a tariffa*

*Art.8- Definizione dello sviluppo dei servizi e dei relativi corrispettivi per gli anni  
2005-2007*

*Art.9 - Dotazione del gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani*

*Art.10 - Piano di Ambito per l'organizzazione del Servizio di gestione dei rifiuti  
urbani*

*Art.11 - La valutazione dei beni in dotazione al Gestore*

*Art.12 - Obblighi del Gestore*

*Art.13 - Responsabilità del Gestore*

*Art.14 - Revisione del perimetro del servizio*

**Capo II - Trasferimento di opere, impianti, passività e personale**

*Art.15 - Beni strumentali*

*Art.16 - Presa d'atto delle opere, impianti e attrezzature*

*Art.17 - Canone di concessione*

### **Capo III - Finanziamento**

*Art.18 - Piano di Ambito e tariffa*

*Art.19 - Tariffa del servizio*

*Art.20 - Criteri di omogeneizzazione delle rilevazioni contabili*

*Art.21 - Indicatori e progetti di intervento*

*Art.22 - Indicatori e livelli di qualità del servizio*

*Art.23 - Revisione tariffaria*

*Art.24 - Varianti al programma degli interventi*

### **Capo IV - Controllo**

*Art.25 - Comunicazione degli incrementi delle immobilizzazioni relative agli impianti*

*Art.26 - Controllo da parte dell'Agenzia*

*Art.27 - Comunicazione dati sul servizio*

*Art.28 - Carta del Servizio*

*Art.29 - Manuale della Sicurezza*

*Art.30 - Manuale della Qualità*

*Art.31 - Rifiuti da imballaggi - Rapporti con il CONAI*

### **Capo V - Regime fiscale**

*Art.32 - Imposte, tasse, canoni*

### **Capo VI - Esecuzione e termine della convenzione**

*Art.33 - Divieto di subconcessione*

*Art.34 - Restituzione delle opere, dei beni, delle strutture e delle infrastrutture*

*Art.35 - Determinazione dell'indennizzo spettante al Gestore uscente*

Capo VII - Garanzie, sanzioni e contenzioso

*Art.36 - Cauzione e sanzioni pecuniarie*

*Art.37 - Penalizzazioni*

*Art.38 - Avvio delle procedure per l'applicazione di sanzioni al Gestore*

*Art.39 - Sanzione coercitiva: sostituzione provvisoria*

*Art.40- Risoluzione del contratto*

*Art.41 - Elezioni di domicilio*

*Art.42 - Spese e registrazione*

*Art.43 - Clausola compromissoria*

*CONVENZIONE CHE REGOLA I RAPPORTI FRA L'AGENZIA DI AMBITO PER I  
SERVIZI PUBBLICI ED IL GESTORE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI  
URBANI*

L'anno duemilacinque (2005), il giorno 14 del mese di Marzo, in Rimini presso la sede dell'ATO n°9, Agenzia Territoriale Ottimale della Provincia di Rimini,

tra

- 1) l'Agenzia di ambito per i servizi pubblici dell'ATO n°9 (di seguito "Agenzia") rappresentata, ai sensi dell'art. 24 del proprio statuto, dal Dott. Carlo Casadei il quale interviene nella sua qualità di Direttore in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ATO n° 06 dell'11 marzo 2005;
- 2) Hera S.p.A. (di seguito "Gestore"), legalmente rappresentata dall' ing. Stefano Aldrovandi, il quale interviene nella Sua qualità di Amministratore Delegato della Società, per gli effetti della delibera del Consiglio di Amministrazione di Hera S.p.A. del 4 novembre 2002.

*PREMESSO:*

- che in attuazione dell'art.23 del D.Lgs.22/1997, la Regione Emilia-Romagna ha emanato la legge 6 settembre 1999, n°25 recante, tra l'altro, delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti locali per l'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- che in applicazione della legge L.R.25/1999 successivamente modificata dalla legge regionale 21 agosto 2001 n°27 e dalla legge regionale 28 gennaio 2003 n°1, tutti i Comuni ricadenti nella circoscrizione territoriale dell'ATO n°9 della Provincia di Rimini hanno costituito una forma di cooperazione per la rappresentanza unitaria degli interessi degli Enti locali associati e per l'esercizio unitario di tutte le funzioni

- spettanti ai Comuni, secondo il modello giuridico del Consorzio di funzioni, ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267, denominato Agenzia di ambito per i servizi pubblici;
- che ai sensi dell'art.6 della L.R.25/1999 l'Agenzia esercita tutte le funzioni spettanti ai Comuni relativamente all'organizzazione e all'espletamento della gestione dei servizi pubblici ad essa assegnati, ivi compresi quelle concernenti il rapporto con i gestori dei servizi anche per quanto attiene alla instaurazione, modifica o cessazione;
  - che in particolare l'Agenzia è incaricata della scelta della forma di gestione del servizio pubblico e delle procedure di affidamento ed instaurazione dei relativi rapporti nonché del controllo sul servizio reso dal gestore;
  - che con atto dell'Assemblea n° 17/2001 del 17/12/2001 l'Agenzia ha deliberato, per le motivazioni ivi indicate, tra l'altro, la salvaguardia della gestione del servizio di gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'art.6 della L.R.25/1999 alla A.M.I.A. S.p.a. con durata decennale a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione;
  - che con atto dell'Assemblea n° 20/2002 del 11/03/2002 l'Agenzia ha deliberato, per le motivazioni ivi indicate, tra l'altro, la salvaguardia della gestione del servizio di gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'art.6 della L.R.25/1999 alla Geat S.p.a. con durata triennale a partire dal 14 marzo 2002;
  - che con atto dell'Assemblea n°27 e n°28 del 14 marzo 2002 l'Agenzia ha approvato le Convenzioni per la Prima Attivazione del servizio di gestione di rifiuti urbani stipulate con AMIA e GEAT;
  - che con gli atti dell'Assemblea n° 45/2002 e n° 23/2003 HERA S.p.A. è subentrata ad A.M.I.A. S.p.A. e a GEAT S.p.A.;
  - che HERA S.p.A. è divenuta il gestore unico di tutto l'ambito riminese per il

- servizio gestione rifiuti;
- che ai sensi dell'art. 16 e dell'art. 18 bis della L.R.25/1999 i rapporti tra l'Agenzia e i gestori del servizio di gestione dei rifiuti urbani devono essere regolati da apposita convenzione;
  - ai sensi dell'art.16 comma 2 ter della L.R. n°25/1999 che cita: "Qualora al momento dell'adeguamento della convenzione previsto all'articolo 17, comma 2, si siano verificate le condizioni di cui al comma 2 la durata della convenzione è rideterminata sulla base del requisito maturato";
  - che il passaggio da Tarsu a tariffa e l'omogeneizzazione per fasce comunali comporta la definizione di un percorso tariffario socialmente sostenibile;
  - che le parti hanno preso atto, nel definire l'accordo per la gestione tecnico-economica del servizio nel periodo 2005-2007 di cui all'articolo 8 della presente Convenzione, della necessità che l'economicità della gestione sia compatibile con criteri di sostenibilità sociale e progressività; a tal fine le parti convengono che, assumendo a riferimento il metodo previsto dal DPR 158/1999, la manovra di graduale ed integrale copertura dei costi del servizio nei Comuni, ove questa non fosse già realizzata, in attuazione dell' accordo sopra citato troverà completamento entro il 2008.

*TUTTO CIO' PREMESSO*

*SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE*

### **Disposizioni preliminari**

La presente convenzione costituisce adeguamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della L.R. 25/99, della convenzione stipulata dall'Agenzia con AMIA S.p.A.

a norma dell'art. 16, comma 1 e comma 2, ed approvata con propria delibera n°27 del 14 marzo 2002.

*Art.1 - Oggetto della convenzione*

La presente convenzione regola i rapporti tra l'Agenzia di ambito per i servizi pubblici, costituita ai sensi dell'art.3 della L.R.25/1999, quale forma di cooperazione tra la Provincia e i Comuni dell'ambito territoriale di Rimini, e la società HERA S.p.a., iscritta presso registro delle imprese di Bologna, C.F./P.IVA Reg. Imp. n. 04245520376, Capitale Sociale pari a 839.903.881 Euro, individuata come gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani ai sensi e per gli effetti dell'art.16, comma 2, della L.R.25/1999, con deliberazioni dell'assemblea dell'Agenzia di ambito n° 17/2001, n° 27/2002 e n° 45/2002.

ATO ed HERA possono modificare in qualsiasi momento il contenuto delle convenzioni stipulate purché ovviamente tali modifiche siano il risultato dell'accordo delle parti e siano conformi alla normativa in quel momento vigente e, in particolare per quanto riguarda ATO, siano rivolte al miglior perseguimento dell'interesse pubblico. In questo senso adeguamenti successivi delle convenzioni possono dipendere non solo dalla necessità di conformare il contenuto di esse alle previsioni del Piano d'Ambito, ma anche da eventuali mutamenti normativi che richiedono modificazioni, o anche da ragioni legate alla migliore prestazione dei servizi d'Ambito e all'interesse dell'utenza.

La presente convenzione sostituisce la precedente con AMIA S.p.A. di cui alla delibera dell'Agenzia n°27 del 14/03/2002.

In forza della stipula della presente convenzione la precedente è priva di ogni effetto.

*Art.2 - Decadenza delle concessioni rilasciate dai Comuni*

Sono dichiarate decadute, al fine di superare la frammentazione delle gestioni e

razionalizzare l'organizzazione del servizio, ai sensi dell'art.16, comma 1, della L.R.25/1999, tutte le concessioni in essere, disposte dai singoli Enti locali riguardanti l'igiene urbana o parti di essa.

*Art.3 - Durata dell'affidamento in applicazione dell'art.16, comma 2, L.R.25/1999*

La durata della presente convenzione è di anni dieci con decorrenza dal 14/03/2002.

L'Agenzia dovrà avviare le procedure per il nuovo affidamento del servizio di igiene urbana, mediante gara, almeno dodici mesi prima della scadenza della convenzione, in modo da consentire la regolare erogazione del servizio ed evitare soluzioni di continuità nella gestione del servizio.

Il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio fino al subentro del nuovo gestore.

#### Capo I- Disposizioni generali

*Art.4 - Oggetto dell'affidamento*

Con la presente convenzione è affidata ad HERA S.p.a. la gestione esclusiva dei rifiuti urbani e assimilati, nell'area costituita dalla Provincia di Rimini ed in particolare dai Comuni di Bellaria-Igea Marina, Coriano, Gemmano, Montecolombo, Montefiore Conca, Morciano di Romagna, Poggio Berni, Rimini, San Clemente, San Giovanni in Marignano, Santarcangelo di Romagna, Torriana, Verucchio.

Costituiscono oggetto dell'affidamento:

a) le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti

- raccolta dei rifiuti urbani e assimilati in forma indifferenziata;
- raccolta dei rifiuti urbani e assimilati in forma differenziata;
- la raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggio primari;
- lo spazzamento delle strade;
- la rimozione dei rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade . . . .

... OWS'SIS ...

Piano d'Ambito

L'Amministratore Delegato HERA S.p.a  
Stefano Aldrovandi

Il Direttore dell'ATO  
Carlo Casadei

Il Gestore approva specificatamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. tra le clausole di cui alla presente convenzione, quelle in appresso riportate:

Art.8- Definizione dello sviluppo dei servizi e dei relativi corrispettivi per gli anni 2005-2007; Art.11 - La valutazione dei beni in dotazione al Gestore; Art.12 - Obblighi del Gestore; Art.13 - Responsabilità del Gestore; Art.14 - Revisione del perimetro del servizio; Art.16 - Presa d'atto delle opere, impianti e attrezzature; Art.18 - Piano di Ambito e tariffa; Art.19 - Tariffa del servizio; Art.23 - Revisione tariffaria; Art.24 - Varianti al programma degli interventi; Art.26 - Controllo da parte dell'Agenzia; Art.27 - Comunicazione dati sul servizio; Art.31 - Rifiuti da imballaggi - Rapporti con il CONAI; Art.33 - Divieto di subconcessione; Art.34 - Restituzione delle opere, dei beni, delle strutture e delle infrastrutture; Art.35 - Determinazione dell'indennizzo spettante al Gestore uscente; Art.36 - Cauzione e sanzioni pecuniarie; Art.37 - Penalizzazioni; Art.40- Risoluzione del contratto; Art.43 - Clausola compromissoria.

L'Amministratore Delegato HERA S.p.a  
Stefano Aldrovandi

Il Direttore dell'ATO  
Carlo Casadei





 HERA S.r.l. Forlì Cesena
03 MAR 2006
Prot. No 6686

P  
D  
REL  
CONTRATTI  
(orig. firmate)  
A. MARINTE  
Smoleski &  
Bertoni &  
Gobellini &  
E.O.GE.

Convenzione per regolare i rapporti fra l'Agenzia d'Ambito per i Servizi Pubblici di Forlì - Cesena ed Hera S.p.A. per il Servizio di gestione dei Rifiuti Urbani

- @ Vicella Zamboni
- @ Gelli Claudio
- @ Spumieri colera

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Art. 1 - Oggetto della Convenzione .....	3
Art. 2 - Attuazione del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani a mezzo di Società Operative Territoriali .....	4
Art. 3 - Carattere dei servizi .....	4
Art. 4 - Gestioni Preesistenti e Contratti.....	4
Art. 5 - Durata.....	4
Art. 6 - Eventuali attività ulteriori rispetto al Servizio di gestione dei rifiuti urbani .....	5
Art. 7 - Obblighi del gestore.....	5
Art. 8 - Responsabilità del gestore .....	5
Art. 9 - Adeguamento normativo .....	6
CAPO II TRASFERIMENTO DI DOTAZIONI, BENI, IMPIANTI, PASSIVITA' E PERSONALE.....	6
Art. 10 - Dotazioni del Gestore del Servizio .....	6
Art. 11 - Consegna delle dotazioni del servizio .....	7
Art. 12 - Gestioni ex art. 21 comma 4 DLgs. 22/97 .....	7
Art. 13 - Assunzione di personale .....	7
Art. 14 - Oneri a carico del gestore .....	7
CAPO III GESTIONE DEL SERVIZIO E FINANZIAMENTO .....	8
Art. 15 - Piano di ambito .....	8
Art. 16 - Indicatori e livelli di qualità del servizio .....	8
Art. 17 - Progetti di intervento .....	8
Art. 18 - Varianti al Piano ed al programma degli interventi.....	9
Art. 19 - Corrispettivo del servizio .....	9
Art. 20 - Tariffa del servizio .....	10
Art. 21 - Passaggio a tariffa .....	10
Art. 22 - Revisione tariffaria.....	10
Art. 23 - Avviamento a recupero e smaltimento .....	11
CAPO VI - CONTROLLO .....	11
Art. 24 - Controllo da parte dell'Agenzia .....	11
Art. 25 - Comunicazione dati sul servizio.....	12
Art. 26 - Carta del Servizio .....	12
Art. 27 - Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro .....	12
Art. 28 - Manuale della Qualità.....	13
CAPO V - REGIME FISCALE .....	13
Art. 29 Imposte, tasse, canoni .....	13
CAPO VI - ESECUZIONE E TERMINE DELLA CONVENZIONE.....	13
Art. 30 - Divieto di subaffidamento .....	13
Art. 31 - Restituzione delle opere e attrezzature .....	13
CAPO VII - GARANZIE, SANZIONI E CONTENZIOSO .....	14
Art. 32 - Cauzione e sanzioni pecuniarie .....	14
Art. 33 - Penalizzazioni.....	15
Art. 34 - Sanzione coercitiva: sostituzione provvisoria.....	16
Art. 35 - Comunicazione di modificazioni soggettive .....	16
Art. 36 - Risoluzione della convenzione .....	16
Art. 37 - Elezione di domicilio.....	17
Art. 38 - Clausola compromissoria .....	17

*M*  
*A*

*ape* *M*

Art. 39 - Clausola interpretativa.....17

L'anno 2006, il giorno 02 del mese di marzo, in Forlì

tra

l'Agenzia per i Servizi Pubblici dell'Ambito Territoriale Ottimale di Forlì - Cesena n. 8 (di seguito "Agenzia"), legalmente rappresentata dal sig. Massimo Bulbi, il quale interviene nella sua qualità di Presidente, in esecuzione della deliberazione dell'Assemblea n. 1 del 13 febbraio 2006 (allegato 1);

ed

HERA S.p.A., con sede legale in Bologna, Viale Carlo Berti Pichat, n. 2/4, codice fiscale e partita IVA 04245520376, in persona dell'Amministratore delegato dott. Maurizio Chiarini, nato a Ferrara il 7/09/1950, il quale interviene non in proprio, ma esclusivamente in rappresentanza della società (di seguito denominata Gestore), in forza dei poteri a Lui conferiti con verbale del Consiglio di Amministrazione di HERA S.p.A. in data 28 aprile 2005,

HERA Forlì Cesena S.r.l., con sede in Cesena, via Altiero Spinelli n. 60, Codice Fiscale Partita Iva ed iscrizione al Registro delle Imprese di Forlì Cesena al n. 04245520376, rappresentata dal dott. ing. Gian Carlo Randi, nato a Fusignano (RA) il 30.04.1959, il quale interviene non in proprio, ma nell'esclusivo della società, nella sua qualità di Direttore Generale;

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1 - Oggetto della Convenzione

L'Agenzia affida ad Hera S.p.A., di seguito denominato Gestore, che accetta, il servizio di gestione dei rifiuti urbani comprendente, ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 25/99: lo spazzamento ed il lavaggio delle strade e delle piazze pubbliche, la raccolta ed il trasporto, l'avvio al recupero ed allo smaltimento ivi compreso il trattamento preliminare, in tutti i Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale Ottimale di Forlì - Cesena, il cui elenco è riportato nell'allegato (2) a questa convenzione. Nel territorio dei suddetti Comuni i servizi vengono affidati in via esclusiva al Gestore.

Tale gestione comprende in particolare le seguenti attività, il cui dettaglio operativo è contenuto nel disciplinare tecnico, allegato (3) a questa convenzione:

1. la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani e assimilati in forma indifferenziata;
2. la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani e assimilati in forma differenziata;
3. la raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggio primari e secondari;
4. lo spazzamento e il lavaggio delle strade e delle piazze pubbliche;
5. la rimozione dei rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade o aree pubbliche o sulle strade o aree private ad uso pubblico, sulle spiagge marittime o lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
6. la raccolta dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti derivanti da attività cimiteriali;

7. la gestione distinta dei rifiuti urbani pericolosi;
8. il trattamento preliminare (come definito dalla Delibera Regionale n°1550 del 2003)
9. l'avvio al recupero e allo smaltimento dei rifiuti raccolti.

Il Gestore si impegna ad effettuare prestazioni occasionali e/o straordinarie, su aree o sedi stradali pubbliche o private ad uso pubblico, richieste dai comuni, dall'Agenzia o da terzi autorizzati dagli stessi, applicando il Tariffario Prestazioni Occasionali che verrà concordato con l'Agenzia entro 3 mesi dalla sottoscrizione della convenzione.

Il Gestore si impegna ad effettuare, su richiesta di ATO, a favore dei Comuni dell'ambito territoriale, le prestazioni di cui all'art. 1 comma 2, aggiuntive e programmate rispetto agli standards di servizio previsti per aree e zone omogenee, applicando il Tariffario Prestazioni Extra-Standard che verrà concordato con l'Agenzia entro 3 mesi dalla sottoscrizione della convenzione.

#### **Art. 2 - Attuazione del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani a mezzo di Società Operative Territoriali**

L'Agenzia riconosce al Gestore la possibilità di attuare il Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani a mezzo della Società Operativa Territoriale Forlì-Cesena s.r.l. (nel seguito per brevità denominata SOT) interamente controllata dal gestore HERA SPA.

Hera Forlì - Cesena s.r.l. sottoscrive la presente Convenzione ai sensi e per gli effetti 18 bis comma 5 della L. R. 25/99 e s.m.i..

#### **Art. 3 - Carattere dei servizi**

I servizi affidati con la presente Convenzione costituiscono attività di pubblico interesse e per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati.

Nel caso di funzionamento irregolare o di interruzione dei servizi per cause di forza maggiore il Gestore è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie a limitare al minimo possibile il disagio per gli utenti, attivando gli interventi di emergenza che si rendessero indispensabili e recuperando i servizi non svolti nelle giornate immediatamente successive; tali interventi non costituiranno titolo alcuno per qualsivoglia richiesta di maggiori costi o danni.

Il Gestore si impegna ad informare tempestivamente l'Agenzia di ogni circostanza di irregolare funzionamento o interruzione del servizio.

#### **Art. 4 - Gestioni Preesistenti e Contratti**

Per effetto della deliberazione dell'assemblea dell'Agenzia n. 1 del 13 febbraio 2006, i contratti in essere a tale data, conclusi fra il Gestore ed i Comuni facenti parte dell'ambito territoriale ottimale di Forlì-Cesena aventi per oggetto la gestione dei servizi di cui all'art. 1 della presente Convenzione, cessano la loro efficacia, ad eccezione delle condizioni di miglior favore previste per le attività di smaltimento.

#### **Art. 5 - Durata.**

La presente convenzione ha efficacia a decorrere dal 1 gennaio 2006 e ha durata sino al 31 dicembre 2011, ai sensi dell'art. 16, comma 2 lett. B) della L.R. n. 25/99.

Almeno sei mesi prima della scadenza, l'Agenzia avvia le procedure per il nuovo affidamento, in modo da consentire la regolare erogazione del servizio senza soluzione di continuità.

Il Gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio fino alla decorrenza del nuovo affidamento, in regime di proroga, alle stesse condizioni tecnico-economiche per una durata inferiore a 180 gg; ovvero previo aggiornamento del corrispettivo secondo l'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai impiegati, per una durata superiore a 180 gg.

#### **Art. 6 - Eventuali attività ulteriori rispetto al Servizio di gestione dei rifiuti urbani**

Nel caso il Gestore intenda svolgere ulteriori attività accessorie e/o connesse al Servizio di gestione dei rifiuti urbani, oggetto della presente convenzione, non compensate dalla tariffa, che comportino l'utilizzazione, anche parziale, delle dotazioni patrimoniali del servizio, di cui all'art. 10, dovrà richiedere specifica autorizzazione all'Agenzia e ad eventuali altre autorità competenti. L'Agenzia, verificato il rispetto delle normative vigenti e la compatibilità delle attività accessorie e/o connesse a quelle del Servizio di gestione dei rifiuti urbani, può autorizzare il Gestore, stipulando con esso una apposita convenzione.

La convenzione regola l'utilizzo delle dotazioni patrimoniali non di proprietà del gestore, al fine della salvaguardia degli interessi primari del servizio di gestione dei rifiuti urbani e stabilisce i criteri di ripartizione degli utili derivanti dalle attività accessorie e/o connesse, tra Agenzia e Gestore.

Eventuali altri servizi svolti dal Gestore su incarico di singoli Enti locali quali, a titolo meramente esemplificativo, il servizio di viabilità invernale, la disinfezione, la manutenzione del verde, delle strade od altro, saranno definiti con appositi contratti stipulati dalle parti, senza alcun intervento da parte dell'Agenzia.

#### **Art. 7 - Obblighi del gestore**

Il Gestore, nell'espletamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani dovrà adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla presente Convenzione, dal Disciplinare Tecnico che ne costituisce parte integrante e dal Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilati" di cui all'art. 21 del D. Lgs. 22/97, approvato dall'Agenzia ed allegato (4) alla presente convenzione.

Il Gestore è obbligato a tenere contabilità separate per i servizi erogati in attuazione della presente convenzione, rilevando i costi stabiliti dal DPR n° 158/99.

Il gestore, nell'espletamento del Servizio affidato, dovrà sempre osservare o far osservare, nei limiti di sua competenza, le vigenti norme di legge.

Il Gestore è tenuto al rispetto delle normative comunitarie e nazionali in materia di appalto di lavori e/o servizi.

Il Gestore dovrà osservare, nei riguardi dei propri dipendenti impiegati nell'esecuzione dei servizi assegnati, il rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro, e le condizioni contrattuali, normative e retributive previste dal contratto nazionale di settore e dagli accordi collettivi territoriali e/o aziendali vigenti.

Il Gestore assume l'impegno a svolgere le opportune e necessarie iniziative di formazione del personale in coerenza con l'obiettivo del miglioramento continuo e costante del servizio.

#### **Art. 8 - Responsabilità del gestore**

Dalla data di decorrenza dell'affidamento il Gestore è responsabile del buon funzionamento dei servizi secondo le disposizioni della presente convenzione e dei relativi allegati.

*Cogee*

*M*  
*R*  
*M*

Grava inoltre sul Gestore la responsabilità derivante dalla gestione delle dotazioni patrimoniali e dei beni funzionali alla gestione del servizio affidati al medesimo.

Il Gestore, coerentemente con le previsioni del Piano d'ambito, si impegna ad adeguare tutte le dotazioni patrimoniali ed i beni funzionali, utilizzati per l'erogazione del Servizio, alle vigenti normative, considerando gli oneri relativi a tali adeguamenti compresi nella tariffa prevista dal successivo art. 20.

Il Gestore terrà sollevati e indenni l'Agenzia e gli Enti Locali nonché il personale dipendente dai suddetti Enti da ogni e qualsiasi responsabilità connessa alla gestione dei servizi stessi e dotazioni oggetto dell'affidamento.

#### **Art. 9 - Adeguamento normativo**

Nel caso in cui, in corso di esecuzione della presente Convenzione, intervengano modifiche nella normativa di livello comunitario, nazionale o regionale concernente il settore dei Servizi Pubblici in generale e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani in particolare, l'Agenzia adeguerà il contenuto delle disposizioni di cui alla presente Convenzione e il contenuto dei relativi allegati, apportandovi ogni variazione, integrazione e modifica che si dovesse rendere necessaria al fine di garantire il rispetto della normativa sopravvenuta.

Tali modifiche avverranno nel rispetto delle procedure di cui agli artt. 14 Piano d'Ambito e 17 Varianti al Piano

## **CAPO II TRASFERIMENTO DI DOTAZIONI, BENI, IMPIANTI, PASSIVITA' E PERSONALE**

#### **Art. 10 - Dotazioni del Gestore del Servizio**

Il Gestore espleta il servizio ad esso affidato avvalendosi dei beni e/o dotazioni di sua proprietà o nella sua disponibilità a qualunque titolo, nonché di quelli ad esso assegnati in uso a titolo gratuito dagli Enti locali, oppure dalla società degli asset

I beni strumentali all'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani messi a disposizione del Gestore sono indicati in un elenco allegato (5) alla presente Convenzione.

Le opere e i beni funzionali attinenti al servizio eventualmente realizzate direttamente dagli Enti Locali o dalle Società degli asset verranno affidate al Gestore che ne assicurerà l'utilizzazione per il servizio alle condizioni stabilite in uno specifico accordo. In particolare, le Stazioni Ecologiche Attrezzate in corso di realizzazione o di nuova realizzazione da parte degli Enti Locali, finanziate in tutto o in parte da questi, saranno oggetto di consegna al Gestore, da parte dell'Agenzia, solo a collaudo avvenuto.

Entro il 30/06/06 il Gestore predispone l'inventario dei beni, degli impianti e dei beni strumentali in genere, da esso utilizzati per gli scopi della presente convenzione, con la distinzione fra beni in proprietà o nella disponibilità a qualunque titolo. Provvede inoltre ad aggiornare annualmente tale inventario e lo trasmette all'Agenzia assieme al Bilancio consuntivo entro il 30/04 di ogni anno.

Il Gestore per l'intera durata della presente Convenzione è responsabile della manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni concessi in uso a titolo gratuito al fine di mantenerli in buono stato di efficienza e funzionalità, nonché adeguarli alle norme tecniche e di sicurezza di settore vigenti o emanate successivamente all'affidamento.

Il Gestore si impegna ad acquistare dagli enti locali le attrezzature e i materiali vari di magazzino che siano effettivamente destinati all'espletamento del servizio a valore concordato o, in difetto di accordo, quello risultante da apposita perizia.

Il Gestore corrisponderà il valore dei beni di cui al comma precedente entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente Convenzione.

#### **Art 11 - Consegna delle dotazioni del servizio**

Le parti si danno reciprocamente atto che il Gestore si trova già nella disponibilità della maggior parte dei beni di cui all'art.10 e quindi accetta i beni individuati nell'elenco allegato nelle condizioni di fatto e di diritto nelle quali i beni stessi si trovano al momento della consegna. Il Gestore dichiara altresì di avere preso cognizione dei luoghi e dei manufatti nonché di tutte le condizioni e situazioni particolari in cui si trova il servizio. Il gestore, laddove rilevi delle situazioni di non conformità con le normative vigenti in materia di sicurezza e di tutela della salute e dell'ambiente, assume i provvedimenti cautelativi che ritenga necessari.

In tale inventario è specificato lo stato degli impianti e dei beni e sono indicati gli eventuali interventi di adeguamento alle normative tecniche di settore, che saranno realizzati nei tempi e nei modi specificati nel Piano di ambito.

La Agenzia consegnerà altresì al Gestore tutti i progetti e documenti in proprio possesso riguardanti i beni consegnati.

#### **Art. 12 - Gestioni ex art. 21 comma 4 DLgs. 22/97**

Il Gestore si impegna a valorizzare il ruolo delle imprese cooperative sociali e delle associazioni di volontariato del territorio per le attività di raccolta differenziata, salvaguardando altresì i contratti in essere, ai sensi dell'art. 21 comma 4 D. Lgs. 22/97.

#### **Art. 13 - Assunzione di personale**

Il Gestore si impegna ad assumere, ai sensi dell'art. 25 della L.R. 25/99 e s.m.i., il personale individuato nominativamente dai Comuni nell'elenco allegato (6).

Al trasferimento di personale comunale impiegato nella gestione dei servizi affidati con il presente atto si applicano gli artt. 31 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche) e s.m.i.

Ogni decisione in merito resta comunque sospesa sino all'effettivo esaurimento delle procedure di legge.

#### **Art.14 - Oneri a carico del gestore.**

Per le spese di funzionamento dell'Agenzia, il Gestore è tenuto a versare annualmente all'Agenzia le somme indicate nella Tab. seguente:

ANNO	Onere
2006	300.000
2007	300.000
2008	300.000

Tale somma sarà corrisposta dal Gestore all'Agenzia, annualmente, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.

*Cappe*

7  
*[Signature]*

## CAPO III GESTIONE DEL SERVIZIO E FINANZIAMENTO

### Art. 15 - Piano di ambito

La gestione del servizio è definita nel "Piano di Ambito per l'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani", approvato dall'Agenzia nel rispetto del Piano provinciale di settore e allegato alla presente Convenzione (allegato 7) a costituire parte integrante.

Il Piano, in particolare, definisce:

- il modello gestionale e organizzativo prescelto;
- gli obiettivi e gli standard di qualità del servizio articolati per zone territoriali;
- il programma degli interventi necessari e i relativi tempi di attuazione;
- il piano finanziario degli investimenti;
- i costi del servizio.

Il Piano di ambito sopra menzionato ha validità sino alla scadenza della presente convenzione prevista dal precedente art. 4. Entro l'anno 2008 l'Agenzia effettuerà una verifica della rispondenza degli obiettivi di Piano alle esigenze ambientali e socio-economiche del territorio dell'ambito, nonché dell'effettivo conseguimento degli obiettivi da parte del Gestore. Sulla base delle risultanze di tali verifiche, l'Agenzia provvede all'aggiornamento del piano stesso per il successivo triennio.

La presente Convenzione sarà conseguentemente adeguata previo concordamento tra le parti.

### Art. 16 - Indicatori e livelli di qualità del servizio

Il Disciplinare Tecnico specifica, in conformità con le previsioni del Piano di Ambito, per fasce omogenee di Comuni e per zone d'intervento, gli standard quali-quantitativi, le modalità di erogazione del servizio ed i relativi indicatori.

Il Gestore è tenuto a raggiungere gli standard organizzativi e l'obiettivo percentuale di raccolta differenziata su base media d'ambito, valutato ai sensi della deliberazione G.R. Emilia Romagna n. 1620/2001, ed a mettere in atto tutti gli interventi funzionali al raggiungimento degli obiettivi di Piano nei tempi e con le modalità previste dal Disciplinare Tecnico.

Al fine di dare gradualità all'avvio della nuova gestione e di verificarne in corso d'opera le risultanze tecnico-economiche, per il triennio 2006 - 2008 sono previsti, per singoli Comuni e per particolari servizi, prestazioni aggiuntive e programmate rispetto agli standard di servizio previsti per aree e zone omogenee, i cui i cui costi sono addebitati al comune medesimo se ancora a Tassa ovvero agli utenti se è passato a tariffa.

### Art. 17 - Progetti di intervento

Nel Piano d'Ambito sono stabiliti i progetti di intervento finalizzati al miglioramento dei servizi per l'adeguamento ai nuovi standard.

Il Gestore si impegna a presentare, entro 6 mesi dalla firma della Convenzione, i seguenti progetti di intervento:

- completamento del sistema delle Stazioni ecologiche attrezzate per la raccolta differenziata, tenuto conto di eventuali modifiche alle norme vigenti e di nuovi orientamenti del PPGR, con particolare riferimento al regime autorizzativo delle SEA;
- razionalizzazione del sistema di avviamento a smaltimento e a recupero;
- realizzazione di un sistema sperimentale di raccolta porta a porta per il Comune di Forlimpopoli.

I progetti dovranno essere sviluppati in conformità con i criteri e le indicazioni di Piano, dovranno dettagliare gli interventi da realizzare comprese le azioni informative-educative di sostegno ed evidenziare i relativi costi.

#### **Art. 18 - Varianti al Piano ed al programma degli interventi**

L'Agenzia può variare il Piano d'Ambito, il programma degli interventi e prevedere nuovi progetti entro il 15 settembre di ogni anno per adeguare il servizio a nuove obbligazioni previste da leggi e regolamenti, comprese eventuali disposizioni applicative, o per conseguire miglioramenti nei livelli di servizio in atto.

In tal caso l'Agenzia comunica al Gestore la proposta di variante, indicando le conseguenze sul piano economico-finanziario e sulle tariffe, i tempi di realizzazione degli interventi nonché le modifiche o integrazioni degli indicatori relativi ai nuovi obiettivi.; l'accordo con il Gestore, dovrà essere raggiunto entro il 31/12 di ogni anno. In mancanza di accordo, l'Agenzia con provvedimento motivato, dispone l'esecuzione dei servizi da parte del Gestore il quale è tenuto a produrre i piani esecutivi dettagliati del servizio entro il termine concordato con l'Agenzia ed a realizzare gli interventi previsti nella variante, salvo esperimento delle azioni di tutela consentite per legge e da convenzione.

Il Gestore può presentare alla Agenzia domanda di variante ai contenuti del Piano per ottemperare a nuovi obblighi di legge o di regolamento, per l'utilizzazione di nuove tecnologie, per la riduzione dei costi complessivi ovvero per il raggiungimento di migliori livelli di servizio. La domanda di variante deve essere congruamente motivata, indicando le conseguenze sul piano economico-finanziario e sulle tariffe, i tempi di realizzazione degli interventi nonché le modifiche o integrazioni degli indicatori relativi ai nuovi obiettivi.

Nel caso in cui la domanda di variante corrisponda a nuovi obblighi di legge o di regolamento, essa non può essere respinta dall'Agenzia, la quale può contestare nei modi di legge esclusivamente la misura della compensazione tariffaria richiesta. La mancanza di accordo sulla compensazione tariffaria comporterà il ricorso al collegio arbitrale di cui all'art. 45; tale contenzioso non potrà costituire giustificazione per il Gestore per la non osservanza dei requisiti legali o regolamentari invocati nella domanda di variante.

Nel caso in cui la Agenzia accetti la proposta di variante ma non ritenga equa la compensazione tariffaria richiesta, essa notifica al Gestore la propria accettazione con riserva presentando una nuova proposta tariffaria.

#### **Art. 19 - Corrispettivo del servizio**

Il corrispettivo del servizio è concordato annualmente, per l'anno successivo, per l'intero ambito e per ciascun comune tra l'Agenzia ed il Gestore avendo a riferimento le previsioni dei costi contenute nel Piano di Ambito, eventuali variazioni in aumento o in diminuzione dei servizi nonché l'andamento della gestione nell'anno precedente.

Il costo complessivo per l'anno 2006 e i costi annuali di riferimento per gli anni 2007 - 2008 sono definiti, sulla base degli standard di servizio fissati dal Piano d'ambito, nella tabella di cui all'allegato 8.

I Comuni che mantengono il regime TARSU, per tutta la durata dello stesso, versano direttamente al Gestore il corrispettivo del servizio da essi dovuto comprensivo dell'importo corrispondente alle somme di recupero evasione/elusione del servizio, nei tempi e con le modalità di seguito definite:

- fatturazione quadrimestrale con pagamento 60 gg. data fattura; in caso di ritardato pagamento sono dovuti al gestore gli interessi legali.

#### **Art. 20 – Tariffa del servizio**

La tariffa di riferimento costituisce il corrispettivo del servizio ed è applicata e riscossa dal Gestore.

La tariffa di riferimento assicura la copertura dei costi del servizio e nessun altro compenso potrà essere richiesto per la fornitura del servizio salvo le modifiche conseguenti alla revisione tariffaria e le varianti al Piano d'Ambito e/o al programma degli interventi di cui agli artt 17 e 18 della presente convenzione.

La tariffa comprende il corrispettivo per la gestione del servizio, le spese di funzionamento dell'Agenzia, i crediti per il recupero evasione ed elusione nei comuni a Tariffa.

La tariffa, di cui all'allegato 8, non comprende i costi per il riconoscimento degli sconti, in funzione dei quantitativi di raccolta differenziata, previsti nel regolamento di applicazione della tariffa. Tali sconti saranno erogati a consuntivo, l'anno successivo, previa adeguata copertura tariffaria, da prevedersi con costituzione di apposito fondo di accantonamento.

L'Agenzia, in accordo col Gestore stabilisce annualmente la tariffa di riferimento, le regole puntuali ed i valori dei parametri necessari per la determinazione della tariffa da applicare alle singole utenze.

Il Gestore in applicazione della tariffa di riferimento e dell'articolazione tariffaria stabilita dall'Agenzia, determina per ciascuna utenza la tariffa per l'anno in corso.

#### **Art. 21 – Passaggio a tariffa.**

Per il 2006, il Gestore assicura il passaggio a tariffa ai Comuni che, oltre ad aver deliberato il passaggio, hanno trasferito ad esso entro il 31/03/2006 le banche dati TARSU e anagrafe necessarie al calcolo della tariffa RSU puntuale per le singole utenze. I relativi aggiornamenti e le ulteriori banche dati funzionali al recupero di evasione / elusione secondo i tracciati record richiesti dal Gestore saranno forniti periodicamente.

Per gli anni successivi al 2006, l'Agenzia comunica al Gestore entro il 30 settembre di ciascun anno l'elenco dei Comuni che entro tale data, avranno deliberato di passare a tariffa RSU con decorrenza dal 1 Gennaio dell'anno successivo, a condizione che entro tale termine avvenga la consegna contestuale delle banche dati di cui al comma 1° del presente articolo.

I Comuni che deliberano il passaggio a tariffa, il primo anno di avvio del nuovo regime, garantiscono la disponibilità dei propri Uffici a collaborare con il Gestore, nella gestione della parte amministrativa del servizio e del rapporto con l'utenza, al fine di garantire l'erogazione del servizio senza soluzione di continuità e un graduale subentro di HERA, secondo le modalità indicate dall'Agenzia di Ambito.

La gestione della tariffa è disciplinata dal "Regolamento per l'applicazione della tariffa" allegato (9) alla presente Convenzione.

#### **Art. 22 – Revisione tariffaria**

Il Gestore è tenuto a migliorare costantemente l'efficienza del servizio in relazione agli investimenti previsti nel Piano. Tale miglioramento deve tendere alla riduzione dei "costi operativi" considerata nella determinazione tariffaria.

Entro il 30 novembre di ciascun anno, l'Agenzia opera la verifica prendendo in esame:

1. l'andamento dei costi operativi totali;

2. la corrispondenza tra il gettito complessivo della tariffa e quello previsto;
3. il raggiungimento degli obiettivi di livello del servizio previsti;
4. lo stato di attuazione del programma degli interventi
5. l'effettiva quantità dei flussi dei rifiuti avviati a smaltimento o a recupero;
6. le variazioni determinate da nuove normative di settore di fonte comunitaria, nazionale, regionale.

A partire dall'anno 2008, in conseguenza della verifica l'Agenzia apporta eventualmente alle tariffe, per il periodo successivo, le variazioni necessarie, in aumento o in diminuzione, per il ristabilimento e la compensazione dei ricavi, secondo le pattuizioni concordate e come definito nel Piano tecnico-economico-finanziario contenuto nel Piano di Ambito.

#### **Art. 23 - Avviamento a recupero e smaltimento**

Il Gestore è obbligato a conferire i rifiuti raccolti in modo indifferenziato presso gli impianti di smaltimento autorizzati nel territorio della provincia di Forlì-Cesena, nel rispetto delle previsioni del Piano Provinciale di gestione dei rifiuti.

I prezzi di smaltimento, contrattati tra l'Agenzia e i Gestori degli impianti per il triennio 2006-2008 sono indicati nell'allegato (10).

Il Gestore provvederà a conferire i rifiuti raccolti in modo differenziato e quelli per i quali si presentino possibilità tecnico-economiche di recupero o riciclo presso gli impianti di trattamento e recupero in possesso dei necessari requisiti ed autorizzazioni, che presentano le migliori condizioni economiche complessive, tenuto conto anche dei costi di trasporto. A tal fine il Gestore effettuerà apposite ricerche di mercato, non ristrette al territorio dell'ATO, dandone conto all'Agenzia.

Il Gestore fornirà annualmente all'Agenzia, nelle forme dalla stessa indicate, resoconti analitici sui quantitativi conferiti e sui costi sostenuti.

Il gestore è delegato a partecipare alle trattative per la definizione delle condizioni economiche ed operative con il CONAI e a riscuotere i relativi contributi, trasmettendo all'Agenzia copia degli atti con il prospetto annuale dei contributi ricevuti.

### **CAPO VI - CONTROLLO**

#### **Art. 24 - Controllo da parte dell'Agenzia**

L'Agenzia controlla il servizio e l'attività del gestore al fine di:

- assicurare la corretta applicazione della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani
- verificare il raggiungimento degli obiettivi e livelli di servizio previsti dal Piano di ambito
- valutare l'andamento economico-finanziario della gestione
- definire nel complesso tutte le attività necessarie a verificare la corretta e puntuale attuazione del Piano di ambito.

Per la realizzazione di quanto sopra, il Gestore si obbliga a sottoporre annualmente a certificazione il proprio bilancio di esercizio da parte di una Società abilitata.

Per permettere l'applicazione del metodo normalizzato il Gestore redige annualmente il conto economico e lo stato patrimoniale per ciascuna gestione del servizio separatamente da ogni altro esercizio e gestione, anche dello stesso genere.

Il conto economico è basato su contabilità analitica per centri di costo ed è redatto impegnandosi ad osservare le direttive e prescrizioni di carattere contabile impartite dalla Agenzia con specifico

provvedimento.

Il Gestore consente l'effettuazione, alla Agenzia, di tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche ispettive che la stessa ritenga opportuno o necessario compiere in ordine a documenti, edifici, opere ed impianti attinenti i servizi oggetto di affidamento. Gli accertamenti e verifiche ispettive suddette potranno essere effettuati in ogni momento con preavviso scritto di almeno 15 gg.

Nella richiesta di accesso saranno indicati i documenti, i luoghi e le circostanze oggetto di verifica o di ispezione nonché, qualora ricorrenti, le ragioni di urgenza che giustifichino eventuali termini ridotti di preavviso.

#### **Art. 25 - Comunicazione dati sul servizio**

Il Gestore è tenuto a fornire all'Agenzia tutti i dati e le informazioni inerenti la gestione del servizio e lo stato di attuazione del piano di investimenti nei tempi e con le modalità richieste dall'Agenzia stessa, anche al fine di consentire all'Osservatorio regionale sui servizi idrici e gestione rifiuti urbani istituito ai sensi dell'art. 22 della L.R. n. 25/99, l'accesso ai dati per lo svolgimento delle proprie funzioni.

I dati tecnici, economici e gestionali verranno resi disponibili disaggregati per Comune e singolo servizio prestato, scorporando tutto ciò che non attiene al Servizio di Gestione dei rifiuti urbani. Per le elaborazioni tariffarie, il Gestore è altresì tenuto a fornire i dati disaggregati anche per singola fase del servizio e a produrre le informazioni al livello di dettaglio richiesto.

Nel Disciplinare tecnico viene riportato il riepilogo delle comunicazioni che il Gestore dovrà trasmettere periodicamente all'Agenzia, con la specifica delle relative frequenze, formati e modalità di trasmissione.

Nel caso di mancata ottemperanza agli obblighi previsti dal presente articolo, l'Agenzia applicherà le penalizzazioni previste nel successivo art. 33, fatta salva la facoltà di applicare la risoluzione del contratto di cui al successivo art. 36 nell'ipotesi di reiterata inadempienza.

#### **Art. 26 - Carta del Servizio**

La tutela delle situazioni degli utenti è perseguita attraverso le misure metodologiche di cui alla Carta del Servizio che verrà approvata dall'Agenzia nel primo anno di gestione. La Carta di servizio viene redatta in conformità ai principi contenuti nelle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 e 29 aprile 1999 e comunque agli atti previsti all'art. 11, comma 2 del DLgs 30 luglio 1999, n. 286, nonché agli indirizzi emanati dall'Autorità regionale per la vigilanza dei servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani. Nel Piano di ambito e nel relativo piano economico-finanziario sono indicati gli interventi necessari a conseguire per i fattori di qualità i relativi standard di continuità e regolarità.

Periodicamente la Carta viene sottoposta a verifiche e ad eventuali miglioramenti delle garanzie. Le eventuali modifiche della Carta che possono avere riflessi sulle tariffe devono essere previamente concordate tra l'Agenzia d'ambito ed il Gestore.

#### **Art. 27 - Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro**

Entro 12 mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione il Gestore adotta un sistema di miglioramento continuo della gestione della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro redatto in conformità al D.Lgs 19 settembre 1994 n. 626 e successive modifiche ed integrazioni.

Fra i dati da trasmettere periodicamente all'Agenzia di cui all'art. 25 della presente Convenzione, ci sono anche quelli statistici relativi agli infortuni sul lavoro dei propri dipendenti.

#### **Art. 28 - Manuale della Qualità**

L'Agenzia prende atto che il Gestore e le SOT si sono dotati di un sistema di gestione per la qualità certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000 che include anche la gestione integrata delle risorse ambientali. Gli estremi della certificazione di qualità sono i seguenti:

HERA spa – certificato n. 06722-2000-AQ-BOL-SINCERT per i settori EA 26, 27, 39, 25, 28, 19, rilasciato il 7/9/2004 da Det Norske Veritas Italia s.r.l.;

HERA FORLIP - CESENA srl – certificato n. 14820-2004 AQ-BOL-SINCERT per i settori EA 26, 27, 39, 25, 28, 19, rilasciato il 07/09/2004 da Det Norske Veritas Italia s.r.l.

La certificazione di qualità è allegato (11) alla presente convenzione.

Il Gestore si impegna a mantenere il proprio sistema di gestione per la qualità certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000 ed a trasmettere all'Agenzia copia del certificato di qualità al suo rinnovo.

Il Gestore garantisce all'Agenzia l'accesso alla documentazione del Sistema di Qualità aziendale per le parti relative all'erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Nel caso in cui venisse sospesa la certificazione di qualità relativamente alla gestione integrata delle risorse ambientali l'Agenzia potrà richiedere motivate modifiche delle procedure previste dal Sistema di Qualità del Gestore, in relazione agli obiettivi di qualità del servizio.

#### **CAPO V - REGIME FISCALE**

##### **Art. 29 Imposte, tasse, canoni**

Saranno a carico del gestore tutte le imposte, tasse, canoni, diritti ed ogni altro onere fiscale stabiliti dallo Stato, dalla Regione o dal Comune, ivi comprese le imposte relative agli immobili.

#### **CAPO VI - ESECUZIONE E TERMINE DELLA CONVENZIONE**

##### **Art. 30 - Divieto di subaffidamento**

È fatto divieto al gestore di cedere o subaffidare anche parzialmente il servizio di gestione dei rifiuti urbani oggetto della presente Convenzione, sotto pena dell'immediata risoluzione della medesima, con tutte le conseguenze di legge e con l'incameramento da parte della Agenzia delle garanzie prestate dal Gestore.

Il Gestore, ferma restando la sua piena ed esclusiva responsabilità del risultato, potrà avvalersi per la esecuzione di singole attività strumentali all'erogazione del servizio, di soggetti terzi, nel rispetto della vigente normativa in materia di affidamento dell'esecuzione di opere, servizi e forniture.

La previsione di cui al comma 2 del presente articolo trova applicazione anche nell'eventuale ipotesi di gestione del servizio a mezzo di Società Operative Territoriali di cui all'art. 2 della presente convenzione.

##### **Art. 31 - Restituzione delle opere e attrezzature**

Alla scadenza della presente convenzione o in caso di risoluzione della stessa ai sensi dell'art. 43, tutte le opere e attrezzature concesse in uso inizialmente dall'Agenzia al Gestore e quelle successivamente realizzate a spese della Agenzia o dagli Enti locali e parimenti affidate in concessione d'uso al Gestore devono essere restituite gratuitamente all'Agenzia in normale stato

di manutenzione, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione.

Le installazioni, opere e attrezzature finanziate dal Gestore e facenti parte integrante del servizio, ove non completamente ammortizzate saranno parimenti devolute all'Agenzia che sarà tenuta alla corresponsione del loro valore industriale residuo calcolato secondo quanto previsto dalla legislazione vigente. Il pagamento avrà luogo entro il termine di 12 mesi dalla data di scadenza dell'affidamento, o comunque di cessazione effettiva del servizio da parte del Gestore. L'Agenzia a tal fine prevederà l'obbligo per il nuovo Gestore di provvedere al pagamento, entro tre mesi dall'affidamento del servizio, del valore dei beni non ammortizzati al Gestore precedente ai sensi del presente articolo.

Il Gestore assicura in ogni caso la continuità della gestione del servizio ad esso affidato espletandolo nel rispetto della presente Convenzione, fino al momento in cui la gestione sia svolta da altri.

## CAPO VII – GARANZIE, SANZIONI E CONTENZIOSO

### Art. 32 - Cauzione e sanzioni pecuniarie

Si prende atto che in data 25/1/2005 al Gestore è stato attribuito da STANDARDS & POOR'S un rating pari ad A+ sul lungo termine e ad A-1 sul breve e che costituirà presso la Banca di Cesena Credito Cooperativo di Cesena e Ronta srl (Via Finali, 56 – Cesena) intestato al Gestore, un deposito cauzionale di € 100.000,00 (Euro centomila/00) fruttifero a proprio favore, con il mandato irrevocabile in favore dell'Agenzia di disporre delle somme in esso depositate, fino alla concorrenza dell'importo della garanzia e fino alla scadenza della convenzione. Il deposito cauzionale dovrà essere mantenuto in misura pari all'importo sopra indicato per tutto il periodo di validità della convenzione.

La documentazione attestante l'ottenimento del tasso di rating costituisce allegato (11) alla presente convenzione.

Fino al mantenimento di un tasso di rating pari o superiore a BBB ("investment grade" secondo scala Standard & Poor's) attribuito da almeno una delle tre primarie Agenzie di Rating (Moody's, Standard & Poor's, Fitch) il Gestore sarà esonerato da prestare altro tipo di garanzia in relazione agli obblighi assunti con la Convenzione. A tal fine il Gestore si impegna a trasmettere annualmente all'Agenzia la documentazione attestante il mantenimento del tasso di rating sopra previsto. Nel caso in cui venga meno la condizione sopra individuata il Gestore, entro 15 giorni dalla comunicazione scritta dell'Agenzia, dovrà integrare il deposito cauzionale dell'importo di € 1.000.000,00 (Euro un milione/00) fruttifero a proprio favore.

In ogni caso, per motivi di inadempienza del Gestore, l'Agenzia, a suo insindacabile giudizio, può richiedere l'integrazione del suddetto deposito, che dovrà essere effettuata entro 15 giorni dalla comunicazione scritta dell'Agenzia.

Da detto deposito l'Agenzia potrà prelevare l'ammontare delle penalità eventualmente dovute dal Gestore per inadempienze agli obblighi da esso assunti e previsti nella Convenzione e nel Disciplinare tecnico. Il Gestore dovrà reintegrare il deposito con le somme prelevate entro 15 giorni dalla comunicazione scritta dell'Agenzia.

Si prende atto che il Gestore ha stipulato presso UNIPOL ASSICURAZIONI spa le seguenti polizze assicurative per i seguenti massimali di garanzia:

- polizza All Risks n. 767/63/37874584, con il massimale di € 150.000.000,00 (Euro centocinquantamiloni/00),

- polizza RCT/O n. 767/65/37874577, con il massimale di € 25.000.000,00 (Euro venticinquemilioni/00) per sinistro,
- polizza RC/Inquinamento n. 767/60/37874582, con il massimale di € 10.000.000,00 (Euro diecimilioni/00) per sinistro.

Il gestore a conferma produce dichiarazione rilasciata in data 23/02/2006 da UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A.. Le polizze indicate, in scadenza il 30/06/06, sono oggetto di rinnovo per il triennio 01/07/06 - 30/06/2008. Le nuove polizze saranno successivamente prodotte.

Fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti al Gestore, questi dovrà comunque garantire la copertura dei rischi derivanti dalla gestione del servizio, effettuata direttamente o tramite le SOT, per danni causati all'Agenzia ed a terzi, ivi inclusi gli Enti locali associati ed i soggetti proprietari degli asset del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per tutto il periodo di validità della convenzione, mediante la stipula di due polizze assicurative:

- A) copertura assicurativa a favore dell'Agenzia e dei proprietari degli asset per danni da qualunque causa determinati a beni esistenti o di nuova realizzazione, strumentali all'espletamento del servizio, per un massimale di garanzia che verrà individuato entro 12 mesi dalla stipula della convenzione,
- B) copertura assicurativa di responsabilità civile verso l'Agenzia, i proprietari degli asset, i terzi in generale ed i prestatori di lavoro, con massimali di garanzia che verranno individuati entro 12 mesi dalla stipula della convenzione.

Le suddette polizze dovranno essere stipulate in conformità a quanto previsto dall'allegato sezione II del D.M. 123/2004, da applicarsi in via analogica per quanto non incompatibile, tenuto conto che l'oggetto della convenzione è la gestione del servizio rifiuti urbani e non l'esecuzione di una singola opera.

A tal fine il Gestore si impegna a trasmettere annualmente all'Agenzia la documentazione attestante il pagamento dei premi assicurativi e la permanenza dell'efficacia delle polizze di cui sopra.

Qualora durante lo svolgimento del servizio il Gestore arrechi danni a beni strumentali all'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani dovrà darne comunicazione scritta all'Agenzia e denunciarlo alla propria Compagnia di assicurazione.

### Art. 33 - Penalizzazioni

In caso di inosservanza delle disposizioni previste nella convenzione e relativi allegati per lo svolgimento dei servizi o di comportamento omissivo o commissivo del Gestore, suscettibile di pregiudicare la continuità e la qualità dei servizi ed il raggiungimento degli obiettivi o di cagionare un danno all'Agenzia, agli Enti locali associati o ai soggetti proprietari degli asset, l'Agenzia stessa trasmetterà al Gestore formale lettera di contestazione e, se del caso, all'addebito di penali commisurate alla gravità dell'inosservanza ed al danno eventualmente subito dall'Agenzia e dagli Enti locali associati.

Al Gestore saranno applicate le penalizzazioni previste dal Disciplinare tecnico.

In caso di accertamento di inadempimenti, l'Agenzia, dopo regolare diffida ad adempiere entro un congruo termine, applica la penalità prevista e provvede all'immediata escussione della garanzia prestata dal Gestore ai sensi dell'art. 30 della presente convenzione.

E' comunque fatta salva la possibilità dell'Agenzia di agire per ottenere il risarcimento dell'eventuale maggiore danno subito.

#### **Art. 34 - Sanzione coercitiva: sostituzione provvisoria**

In caso di inadempienza grave del Gestore, qualora non ricorrano circostanze eccezionali e vengano compromesse la continuità del servizio, l'igiene o la sicurezza pubblica, oppure il servizio non venga eseguito che parzialmente, la Agenzia potrà prendere tutte le misure necessarie per la tutela dell'interesse pubblico a carico e rischio del gestore, compresa la provvisoria sostituzione del gestore medesimo.

La sostituzione del Gestore nei casi previsti dal comma che precedono, deve essere preceduta dalla messa in mora con la quale la Agenzia contesta al Gestore l'inadempienza riscontrata intimandogli di rimuovere le cause dell'inadempimento entro un termine proporzionato alla gravità.

#### **Art. 35 - Comunicazione di modificazioni soggettive**

Al di fuori dei casi previsti dall'art. 16 della L. R. n. 25/99, qualora il Gestore sia interessato da modificazioni soggettive, derivanti da scorporo di ramo d'azienda ovvero da fusione con altro/i imprenditori del settore, ovvero da modificazioni comportanti variazione dei requisiti presupposto dell'affidamento, il Gestore medesimo è tenuto a comunicare entro e non oltre 30 giorni siffatte operazioni all'Agenzia, la quale, se non vi ostano gravi motivi, autorizzerà alla prosecuzione del rapporto concernente la gestione del servizio gestione rifiuti fino alla scadenza stabilita nella presente convenzione.

La mancata comunicazione delle modificazioni di cui al primo comma è causa di risoluzione di diritto della convenzione. Il mancato rispetto del diniego dell'autorizzazione da parte dell'Agenzia alle modificazioni societarie di cui al primo comma è causa di risoluzione della presente convenzione ai sensi dell'art. 33.

#### **Art. 36 - Risoluzione della convenzione**

La presente convenzione si risolverà di diritto in caso di fallimento del Gestore, o di ammissione ad altre procedure concorsuali, ovvero in caso di scioglimento della società.

In caso di inadempienza di particolare gravità, quando il Gestore non abbia posto in essere il servizio alle condizioni fissate dalla Convenzione, o in caso di interruzione totale e prolungata del servizio e non sussistono cause di forza maggiore, nonché nelle ipotesi di cui agli artt. 27 e 32, la Agenzia potrà decidere la risoluzione della Convenzione.

È dedotta in clausola risolutiva espressa e costituirà pertanto motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ. la interruzione totale del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani o di quello di spazzamento e lavaggio di strade e piazze per una durata superiore a tre giorni consecutivi, imputabile a colpa grave o dolo del Gestore.

Saranno inoltre considerati gravi inadempimenti i seguenti:

- a) ripetute gravi deficienze nella gestione del servizio;
- b) ripetute gravi inadempienze ai disposti della presente Convenzione;
- c) il mancato pagamento del corrispettivo a carico del gestore di cui all'art.

Nei casi indicati dalle lettere a), b) e c) del comma che precede, ai sensi dell'art. 1454 Cod. Civ. l'Agenzia, a mezzo di regolare diffida, è tenuta a concedere al Gestore un congruo termine per adempiere. Decorso infruttuosamente il termine concesso, si produrrà la risoluzione di diritto del contratto.

Le conseguenze della risoluzione saranno addebitate al Gestore e la Agenzia avrà facoltà di attingere alla cauzione per la rifusione di spese, oneri e danni subiti.

**Art. 37 - Elezione di domicilio**

Il Gestore elegge il proprio domicilio in Bologna, Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4.  
L'Agenzia elegge il proprio domicilio in Forlì, P.zza Morgagni n. 9.

**Art. 38 - Clausola compromissoria**

Tutte le contestazioni che dovessero insorgere per causa, in dipendenza o per l'osservanza, interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione - anche per quanto non espressamente contemplato, ma afferente all'esercizio della gestione - saranno risolte a mezzo di un collegio di tre arbitri da nominarsi uno da ciascuna delle parti ed il terzo di comune accordo fra essi, o in difetto di tale accordo, dal Presidente del Tribunale competente per territorio, su ricorso della parte più diligente, previo avviso all'altra.

Il Collegio Arbitrale emette giudizio secondo diritto, applicando la procedura stabilita dagli artt. 806 e segg. c.p.c.

**Art. 39 - Clausola interpretativa**


Posto che il servizio di gestione dei rifiuti urbani è servizio pubblico e che l'Agenzia ha come proprio scopo istituzionale la tutela della collettività dei cittadini-utenti, resta convenuto che tutte le disposizioni della presente convenzione, del Disciplinare Tecnico e degli altri allegati alla convenzione che dovessero risultare di dubbia o non chiara interpretazione, dovranno essere interpretate nel senso più favorevole agli utenti (*favor utentis*).

Per l'Agenzia d'ambito per i servizi pubblici di Forlì - Cesena  
Il Presidente


Massimo Bulbi



Per HERA Sp.A.  
L'Amministratore delegato  
Maurizio Chiarini




Per HERA Forlì - Cesena s.r.l.  
Il Direttore generale  
Gian Carlo Blandi




Il Gestore approva specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 C.C., tra le clausole di cui alla presente convenzione, quelle in appresso riportate:

art. 4 - Gestioni Preesistenti e Contratti; art. 5 co. 3° - Durata, art. 8 - Responsabilità del gestore, art. 11 - Consegna delle dotazioni di servizio, art. 18 - Varianti al Piano ed al programma degli interventi, art. 20 - Tariffa, art. 22 - Revisione tariffaria, art. 23 - Avviamento a recupero e smaltimento, art. 33 - Penalizzazioni, art. 35 - Comunicazione di modificazioni soggettive, art. 36 - Risoluzione della convenzione, art. 38 - Clausola compromissoria, art. 39 - Clausola interpretativa.

Per HERA S.p.A.  
L'Amministratore delegato  
Maurizio Chiarini



Per HERA Forlì - Cesena s.r.l.  
Il Direttore generale  
Gian Carlo Mahdi



11

ALLEGATO (I)  
DELIBERAZIONE ATO N. 1 DEL 13 FEBBRAIO 2006



Ambito Territoriale Ottimale

FORLÌ-CESENA

Agenzia per i Servizi Pubblici

Prot. n. 127/06


**PROCESSO VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DELL'ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI LOCALI**  
Sessione Ordinaria di seconda convocazione

Lunedì 13 febbraio 2006 alle ore 11.00 a Forlì nella Sala del Consiglio della Provincia di Forlì-Cesena, Piazza G. B. Morgagni, n. 9, convocata nelle forme prescritte dalla legge, è riunita in sessione ordinaria di seconda convocazione l'Assemblea dei Rappresentanti degli Enti locali.

Sono presenti, all'appello nominativo, i rappresentanti degli Enti locali della Provincia di Forlì-Cesena, in numero di 27 (quote 958,65) sui 31 associati, come di seguito riportati:

	ENTE	RAPPRESENTANTE		QUOTA	P
1	PROVINCIA DI FORLÌ - CESENA	Massimo Bulbi	Presidente	100,00	X
2	BAGNO DI ROMAGNA	Sara Monti	Assessore	17,634	X
3	BERTINORO	Gualtiero Pallotti	Assessore	23,041	X
4	BORGHI	Gianluca Laudini	Assessore	7,357	X
5	CASTROCARO TERME E T. DEL SOLE	Annamaria Galassi	Vice-Sindaco	15,508	
6	CESENA	Marino Montesi	Assessore	207,085	X
7	CESENATICO	Walter Rocchi	Assessore	50,201	X
8	CIVITELLA DI ROMAGNA	Giovanni Felice	Sindaco	11,930	X
9	DOVADOLA	Mario Giorgi	Sindaco	6,827	
10	FORLÌ	Palmiro Capacci	Assessore	255,590	X
11	FORLIMPOPOLI	Paolo Zoffoli	Sindaco	29,358	X
12	GALEATA	Rodolfo Valentini	Sindaco	8,379	X
13	GAMBETTOLA	Giovanni Pascucci	Vicesindaco	24,161	X
14	GATTEO	Tiziano Gasperoni	Sindaco	16,770	X
15	LONGIANO	Giancarlo Leonardi	Assessore	14,052	X
16	MELDOLA	Loris Venturi	Sindaco	24,092	X
17	MERCATO SARACENO	Giampaolo Leonardi	Sindaco	17,166	X
18	MODIGLIANA	Claudio Samori	Sindaco	14,367	X
19	MONTIANO	Giuliano Gasperini	Sindaco	6,785	
20	PORTICO E SAN BENEDETTO	Mirko Betti	Sindaco	5,451	X
21	PREDAPPIO	Giuliano Brocchi	Sindaco	16,977	X
22	PREMILCUORE	Luigi Capacci	Sindaco	5,417	X
23	ROCCA SAN CASCIANO	Mauro Neri	Vicesindaco	8,204	X
24	RONCOFREDDO	Franco Cedioli	Sindaco	8,969	X
25	SAN MAURO PASCOLI	Gianfranco Gori	Sindaco	21,624	X
26	SANTA SOFIA	Lorenzo Vignali	Assessore	13,006	X
27	SARSINA	Lorenzo Cappelli	Sindaco	12,229	
28	SAVIGNANO SUL RUBICONE	Luciano Gobbi	Assessore	32,878	X
29	SOGLIANO AL RUBICONE	Enzo Baldazzi	Sindaco	9,836	X
30	TREDOZIO	Pier Luigi Versari	Sindaco	6,576	X
31	VERGHERETO	Fedele Camillini	Sindaco	8,529	X

Oggetto n. 1 - Approvazione del Piano del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 8 Forlì - Cesena e della Convenzione per regolare i rapporti fra l'Agenzia ed Hera S.p.A. per la gestione del Servizio.



Oggetto n. 1/06: **Approvazione del Piano del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 8 Forlì - Cesena e della Convenzione per regolare i rapporti fra l'Agenzia ed Hera S.p.A. per la gestione del Servizio.**

### **L'ASSEMBLEA dei RAPPRESENTANTI degli ENTI LOCALI**

Visto il D. Lgs 5 febbraio 1997, n. 22 "Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in particolare l'art. 113, come modificato dall'art. 35 della L. 448/01, dall'art. 14 DL 269/03, convertito con L. 326/03, e dalla L. 350/03;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani"; vista la Dir. P.C.M. 27 gennaio 1994 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici";

Vista la L.R. 6 settembre 1999, n. 25 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra Comuni e Province per l'organizzazione del servizio idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani", successivamente modificata dalla L.R. 21 agosto 2001 n. 27, dalla L.R. 28 gennaio 2003 n. 1 e dalla L.R. 14 aprile 2004, n. 7;

Visto l'art. 56 della L. R. 23 dicembre 2004, n. 27 "Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007.";

Visto il documento "Approvazione dei criteri ed indirizzi regionali per la pianificazione e la gestione dei rifiuti" approvato con Del. G.R. 31 luglio 2001, n. 1620;

Visto il documento "Primi elementi di indirizzo e linee guida per l'organizzazione del servizio gestione rifiuti urbani" approvato con Del. G.R. 28 luglio 2003, n. 1550;

Visto il documento "Definizione della procedura di verifica e calcolo per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata in applicazione del comma 1 ter, art. 18 bis della Legge Regionale 6 settembre 1999, n. 25" approvato con Del. G.R. 24 gennaio 2005, n. 76;

Visto il documento "Definizione del prezzo medio regionale del recupero e dello smaltimento dei rifiuti urbani per tipologia e caratteristica degli impianti" elaborato dall'Autorità regionale per la vigilanza dei servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani nel mese di settembre del 2005 in applicazione dell'art. 21 co. 2 lett. f-bis) della L.R. 25/99;

Visto il PPGR della Provincia di Forlì - Cesena adottato con deliberazione C.P. prot. 10270 del 9 febbraio 2006, che detta gli obiettivi quali-quantitativi della raccolta differenziata da raggiungere nel territorio provinciale e la previsione del numero, tipologia, localizzazione e potenzialità degli impianti di selezione, trattamento e smaltimento coerenti con il PTCP;

**Richiamata** la propria deliberazione n. 1/03, con cui l'Agenzia ha riconosciuto il possesso dei requisiti necessari per ottenere la salvaguardia prevista dall'art. 11 della Legge Regionale n. 25/99 ad HERA S.p.A., in quanto gestore esistente che ha dimostrato di operare per la gestione del servizio di gestione dei rifiuti in base a criteri di efficienza, efficacia ed economicità;

**Precisato** che il regime transitorio della L.R. 25/99 e s.m.i. prevede che le concessioni in essere in regime di salvaguardia cessino, sulla base del combinato disposto dei commi dell'art. 16, per il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, alla data del 20 dicembre 2011 qualora stipulate con un gestore che effettui il servizio per almeno il settantacinque per cento della popolazione dell'ambito;

**Richiamato** l'Accordo sottoscritto tra Agenzia e gestore Hera S.p.A. in data 25 luglio 2005, in esecuzione della propria deliberazione n. 6 del 20 luglio 2005 (prot. \_\_\_/05), relativo alla definizione dei principali parametri tecnico-economici rappresentativi del "servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati" nel periodo 2006-2008 sulla cui base sono stati perfezionati gli atti contrattuali ed i relativi allegati;

**Rilevato** che il Piano d'Ambito del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati nel quale sono individuati gli obiettivi della raccolta differenziata e gli standard di servizio per zone omogenee, nonché stimati i costi del servizio medesimo per il triennio 2006-2008 è stato predisposto a seguito del confronto col gestore, che ha rimodulato il proprio Piano industriale secondo quanto previsto dall'accordo di cui sopra;

**Ritenuto** prevedere, con particolare riferimento agli standard dell'attività di spazzamento previsti dal Piano d'Ambito, che risultano per alcuni Comuni inferiori a quelli attualmente in essere, una verifica, a fine anno, sull'effettiva risultanza della gestione, impegnando sin da ora Hera a garantire, nei Comuni di minori dimensioni (fascia C), per l'anno 2006, il servizio di spazzamento negli standard attuali, qualora superiori alle prestazioni previste nel Piano, senza costi aggiuntivi a carico dei Comuni interessati;

**Rilevato** che i costi complessivi del servizio sono stati suddivisi tra i Comuni, sulla base degli standard fissati dal Piano d'Ambito, e comprendono il corrispettivo per la gestione del servizio, le spese di funzionamento dell'Agenzia, i crediti per il recupero dell'evasione/elusione nei Comuni a tariffa;

**Rilevato** altresì che tale Piano prevede l'attivazione graduale dei servizi con il raggiungimento degli standard tecnico-prestazionali entro l'anno 2007 e il corrispondente adeguamento tariffario da completare entro l'anno 2008;

**Precisato** che:

- i Comuni che mantengono il regime TARSU, per tutta la durata dello stesso, versano direttamente al Gestore il corrispettivo del servizio da essi dovuto, comprensivo dell'importo corrispondente alle somme di recupero evasione/elusione del servizio;

- I Comuni che deliberano il passaggio a tariffa, per il primo anno di avvio del nuovo regime, danno la disponibilità dei propri Uffici a collaborare con il Gestore, nella gestione della parte amministrativa del servizio e del rapporto con l'utenza, al fine di garantire l'erogazione del servizio senza soluzione di continuità e un graduale subentro di HERA, e successivamente a fornire gli aggiornamenti periodici dei tracciati record delle banche dati necessarie;

**Dato atto** che la gestione della tariffa nei Comuni dell'Ambito sarà disciplinata dal "Regolamento per l'applicazione della tariffa", mentre le regole puntuali e i valori dei parametri necessari per la determinazione della tariffa saranno contenute in un documento di valenza annuale, l'Articolato tariffario, che l'Assemblea procederà ad approvare dopo avere completato le valutazioni relative alle simulazioni effettuate per definire la tariffa da applicare alle singole categorie d'utenza;

**Dato atto** che, per l'anno in corso, in relazione all'applicazione del nuovo regolamento per tutti i Comuni in regime di tariffa, il gestore provvederà all'emissione di almeno due (2) bollette nell'anno solare, a differenza di quanto previsto nel Regolamento sopra citato (art. 20);

**Precisato** che, entro tre mesi dalla sottoscrizione della Convenzione per la gestione del Servizio rifiuti urbani, saranno approvati il Disciplinare tecnico, il Regolamento di gestione del servizio e la Carta del Servizio;

**Ritenuto** tuttavia dettare fin da ora indirizzi e criteri per la determinazione delle penali da applicare al gestore, secondo quanto disposto nel documento allegato alla presente deliberazione;

**Dato atto** che, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 6 della L. R. 25/99 e ss.mm. ii., si è svolta la consultazione con le organizzazioni economiche, sociali e sindacali maggiormente rappresentative nel territorio negli incontri del 23 e 24 gennaio 2006;

**Vista** la convenzione sottoscritta in data 21 novembre 2000 tra gli Enti locali ricadenti nell'ambito territoriale di Forlì - Cesena;

**Visti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Direttore dell'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici locali nella Provincia di Forlì-Cesena, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

A voti favorevoli dei presenti

## **DELIBERA**

1. di approvare il Piano per il Servizio Gestione rifiuti urbani nell'ambito di Forlì-Cesena, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto sub A;
2. di approvare lo schema della convenzione di gestione del servizio rifiuti urbani (Allegato B costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione), comprensiva della definizione dei costi complessivi del servizio per gli anni 2006 -

Visto il PPGR della Provincia di Forlì - Cesena adottato con deliberazione C.P. prot. 10270 del 9 febbraio 2006, che detta gli obiettivi quali-quantitativi della raccolta differenziata da raggiungere nel territorio provinciale e la previsione del numero, tipologia, localizzazione e potenzialità degli impianti di selezione, trattamento e smaltimento coerenti con il PTCP;

Richiamata la propria deliberazione n. 1/03, con cui l'Agenzia ha riconosciuto il possesso dei requisiti necessari per ottenere la salvaguardia prevista dall'art. 11 della Legge Regionale n. 25/99 ad HERA S.p.A., in quanto gestore esistente che ha dimostrato di operare per la gestione del servizio di gestione dei rifiuti in base a criteri di efficienza, efficacia ed economicità;

Precisato che il regime transitorio della L.R. 25/99 e s.m.i. prevede che le concessioni in essere in regime di salvaguardia cessino, sulla base del combinato disposto dei commi dell'art. 16, per il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, alla data del 20 dicembre 2011 qualora stipulate con un gestore che effettui il servizio per almeno il settantacinque per cento della popolazione dell'ambito;

Richiamato l'Accordo sottoscritto tra Agenzia e gestore Hera S.p.A. in data 25 luglio 2005, in esecuzione della propria deliberazione n. 6 del 20 luglio 2005 (prot. \_\_\_/05), relativo alla definizione dei principali parametri tecnico-economici rappresentativi del "servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati" nel periodo 2006-2008 sulla cui base sono stati perfezionati gli atti contrattuali ed i relativi allegati;

Rilevato che il Piano d'Ambito del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati nel quale sono individuati gli obiettivi della raccolta differenziata e gli standard di servizio per zone omogenee, nonché stimati i costi del servizio medesimo per il triennio 2006-2008 è stato predisposto a seguito del confronto col gestore, che ha rimodulato il proprio Piano industriale secondo quanto previsto dall'accordo di cui sopra;

Ritenuto prevedere, con particolare riferimento agli standard dell'attività di spazzamento previsti dal Piano d'Ambito, che risultano per alcuni Comuni inferiori a quelli attualmente in essere, una verifica, a fine anno, sull'effettiva risultanza della gestione, impegnando sin da ora Hera a garantire, nei Comuni di minori dimensioni (fascia C), per l'anno 2006, il servizio di spazzamento negli standard attuali, qualora superiori alle prestazioni previste nel Piano, senza costi aggiuntivi a carico dei Comuni interessati;

Rilevato che i costi complessivi del servizio sono stati suddivisi tra i Comuni, sulla base degli standard fissati dal Piano d'Ambito, e comprendono il corrispettivo per la gestione del servizio, le spese di funzionamento dell'Agenzia, i crediti per il recupero dell'evasione/elusione nei Comuni a tariffa;

Rilevato altresì che tale Piano prevede l'attivazione graduale dei servizi con il raggiungimento degli standard tecnico-prestazionali entro l'anno 2007 e il corrispondente adeguamento tariffario da completare entro l'anno 2008;

Precisato che:

- i Comuni che mantengono il regime TARSU, per tutta la durata dello stesso, versano direttamente al Gestore il corrispettivo del servizio da essi dovuto, comprensivo dell'importo corrispondente alle somme di recupero evasione/elusione del servizio;

- I Comuni che deliberano il passaggio a tariffa, per il primo anno di avvio del nuovo regime, danno la disponibilità dei propri Uffici a collaborare con il Gestore, nella gestione della parte amministrativa del servizio e del rapporto con l'utenza, al fine di garantire l'erogazione del servizio senza soluzione di continuità e un graduale subentro di HERA, e successivamente a fornire gli aggiornamenti periodici dei tracciati record delle banche dati necessarie;

**Dato atto** che la gestione della tariffa nei Comuni dell'Ambito sarà disciplinata dal "Regolamento per l'applicazione della tariffa", mentre le regole puntuali e i valori dei parametri necessari per la determinazione della tariffa saranno contenute in un documento di valenza annuale, l'Articolato tariffario, che l'Assemblea procederà ad approvare dopo avere completato le valutazioni relative alle simulazioni effettuate per definire la tariffa da applicare alle singole categorie d'utenza;

**Dato atto** che, per l'anno in corso, in relazione all'applicazione del nuovo regolamento per tutti i Comuni in regime di tariffa, il gestore provvederà all'emissione di almeno due (2) bollette nell'anno solare, a differenza di quanto previsto nel Regolamento sopra citato (art. 20);

**Precisato** che, entro tre mesi dalla sottoscrizione della Convenzione per la gestione del Servizio rifiuti urbani, saranno approvati il Disciplinare tecnico, il Regolamento di gestione del servizio e la Carta del Servizio;

**Ritenuto** tuttavia dettare fin da ora indirizzi e criteri per la determinazione delle penali da applicare al gestore, secondo quanto disposto nel documento allegato alla presente deliberazione;

**Dato atto** che, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 6 della L. R. 25/99 e ss.mm. ii., si è svolta la consultazione con le organizzazioni economiche, sociali e sindacali maggiormente rappresentative nel territorio negli incontri del 23 e 24 gennaio 2006;

**Vista** la convenzione sottoscritta in data 21 novembre 2000 tra gli Enti locali ricadenti nell'ambito territoriale di Forlì - Cesena;

**Visti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Direttore dell'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici locali nella Provincia di Forlì-Cesena, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

A voti favorevoli dei presenti

## **DELIBERA**

1. di approvare il Piano per il Servizio Gestione rifiuti urbani nell'ambito di Forlì-Cesena, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto sub A;
  2. di approvare lo schema della convenzione di gestione del servizio rifiuti urbani (Allegato B costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione), comprensiva della definizione dei costi complessivi del servizio per gli anni 2006 -
- 

2008 (all.C), articolati per Comune, sulla base degli standard fissati dal Piano d'Ambito;

3. di approvare il Regolamento per l'applicazione della tariffa di gestione dei rifiuti urbani (all. D), rinviando l'approvazione dell'Articolato tariffario contenente le regole puntuali e i valori dei parametri necessari per la determinazione della tariffa;
4. di precisare che, entro tre mesi dalla sottoscrizione della Convenzione per la gestione del Servizio rifiuti urbani, saranno approvati il Disciplinare tecnico, il Regolamento di gestione e la Carta del Servizio, fornendo sin da ora alcuni indirizzi per la definizione delle penali da applicare al gestore che saranno prevista nel Disciplinare tecnico (documento allegato E);
5. di dare mandato al Presidente dell'Agenzia di stipulare con Hera la convenzione per la gestione del SGRU sulla base dello schema approvato a cui, in sede di stipula, potranno essere apportati miglioramenti e modifiche a seguito delle verifiche tutt'ora in corso, senza tuttavia alterarne l'impostazione sostanziale;
6. di prevedere, con particolare riferimento agli standard dell'attività di spazzamento previsti dal Piano d'Ambito, che risultano per alcuni Comuni inferiori a quelli attualmente in essere, una verifica, a fine anno, sull'effettiva risultanza della gestione, impegnando sin da ora Hera a garantire per l'anno 2006, nei Comuni di minori dimensioni (fascia C), il servizio di spazzamento negli standard attuali, qualora superiori alle prestazioni previste nel Piano, senza costi aggiuntivi a carico dei Comuni interessati;
7. di precisare che sono superati i contratti in essere alla data di sottoscrizione della presente convenzione fra il gestore e i Comuni dell'ambito aventi per oggetto la gestione del SGRU e i regolamenti di applicazione della TIA vigenti nei Comuni che erano già transitati volontariamente in regime di tariffa;
8. di demandare all'Agenzia di ambito ogni adempimento connesso e conseguente al presente atto;
9. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/00

**ALLEGATO (2)**  
**ELENCO COMUNI DELL'AMBITO**



- Bagno di Romagna
- Bertinoro
- Borghi
- Castrocaro Terme – Terra del Sole
- Cesena
- Cesenatico
- Civitella di Romagna
- Dovadola
- Forlì
- Forlimpopoli
- Galeata
- Gambettola
- Gatteo
- Longiano
- Meldola
- Mercato Saraceno
- Modigliana
- Montiano
- Portico e San Benedetto
- Predappio
- Premilcuore
- Rocca San Casciano
- Roncofreddo
- San Mauro Pascoli
- Santa Sofia
- Sarsina
- Savignano sul Rubicone
- Sogliano al Rubicone
- Tredozio
- Verghereto

